

Convocata per lunedì 21 novembre 2016 presso il Consiglio regionale (Via Roma 25, Cagliari), dalle ore 9 alle ore 13, l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali.

Questo il testo della convocazione inviata ai sindaci dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

Cagliari 21 ottobre 2016

Ai sindaci

Loro sedi

Oggetto: Consiglio delle autonomie locali - CONVOCAZIONE

Facendo seguito alle precedenti note n. 7169 del 19 luglio 2016 e n. 8185 del 1° settembre

2016, questa Presidenza comunica che l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali è **convocata, presso la sede del Consiglio regionale della Sardegna (via Roma n. 25, Cagliari), lunedì 21 novembre 2016, alle ore 9 e che i seggi resteranno aperti fino alle ore 13.** □ □

Si ricorda che, ai fini dell'accreditamento, è necessario che i sindaci partecipanti siano muniti di un valido documento di identificazione e che trattandosi di "assemblea di sindaci" l'esercizio del diritto di voto non è delegabile dal sindaco, né sono ammesse altre figure istituzionali.

Questa presidenza, inoltre, al fine di fornire una preventiva informazione su alcuni aspetti della vigente normativa regionale in materia precisa che:

1. Trattandosi di "assemblea di sindaci" l'esercizio del diritto di voto non è delegabile dal sindaco, ne sono ammesse altre figure istituzionali;
2. Al fine di attuare il principio di parità fra uomini e donne il genere meno rappresentato, calcolato in percentuale sulla base di una rappresentanza che non può essere inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna, deve essere complessivamente di almeno 7 unità; in considerazione della presenza di due unità del genere meno rappresentato tra i componenti di diritto di cui alla lett. b) dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2005, il medesimo genere deve necessariamente essere rappresentato da almeno 5 componenti eletti fra i sindaci di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge regionale;
3. La mancata elezione di almeno tali 5 unità comporta l'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2005;
4. La presente comunicazione è inviata, per conoscenza, anche ai sindaci indicati nella lett. b) dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2005 che, in quanto membri di diritto, non hanno diritto di voto.

Cordiali saluti

Il presidente

Gianfranco Ganau